



Prot. n. 1225/26

Firenze, 24 gennaio 2019

Oggetto: **Proposta di legge**

- Al Presidente del Consiglio regionale

n. 313

- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore di Area Assistenza istituzionale
- Alla Commissione di Controllo
- Al Consiglio delle Autonomie Locali
- Alla Commissione Pari Opportunità
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali

Disposizioni in materia di geotermia

In sede referente		Seduta del 23 gennaio 2019			
Favorevole		A maggioranza			
Consiglieri	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Stefano Baccelli (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giacomo Giannarelli (M5S)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Francesco Gazzetti (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lucia De Robertis (PD)	Leonardo Marras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tommaso Fattori (Si Tosc.)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paolo Marcheschi (FdI)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elisabetta Meucci (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monia Monni (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elisa Montemagni (LN)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Parei esaminati	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm. allegato (art. 46)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Controllo (art. 65)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali (art. 68)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Pari Opportunità (art. 71)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali (art.75)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario xxx Comm. allegato - (art. 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Istruttoria					
Scheda di legittimità	Con rilievi <input checked="" type="checkbox"/>		Senza rilievi <input type="checkbox"/>		
Scheda fattibilità	Con rilievi <input checked="" type="checkbox"/>		Senza rilievi <input type="checkbox"/>		
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita <input type="checkbox"/>		Non richiesta <input checked="" type="checkbox"/>		
approvato con	Modifiche al titolo <input type="checkbox"/>	Modifiche al testo <input checked="" type="checkbox"/>	Drafting <input checked="" type="checkbox"/>	Proposta di risoluzione collegata <input type="checkbox"/>	
			Sostanziali <input checked="" type="checkbox"/>		
Notifica U.E.	<input type="checkbox"/>				

Note : Si trasmette il testo licenziato dalla commissione comprensivo degli allegati A e B.

La Responsabile P.O.

Rossana Bardocci

R. Bardocci

La Dirigente

Maria Cecilia Tosetti

M. C. Tosetti

Proposta di legge n. 313

Disposizioni in materia di geotermia

SOMMARIO

Preambolo

Capo I - Disposizioni in materia di geotermia

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni. Inserimento degli allegati A e B

Art. 3 - Ammodernamento degli impianti esistenti

Art. 4 - Progetti di attività e di investimento. Programmi pluriennali

Capo II - Modifiche alla **legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche)**

Art. 5 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 45/1997

Capo III - Disposizioni transitorie e finali

Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 7 - Disposizioni a garanzia delle attività di recupero della CO2 e del calore prodotti dalla attività geotermoelettrica

Art. 8 - Regolamento di attuazione per i criteri e le modalità di destinazione e riscossione delle risorse geotermiche

Art. 9 - Modifica degli allegati

Art. 10 - Entrata in vigore

ALLEGATI

ALLEGATO A: Requisiti minimi di esercizio degli impianti e degli abbattitori AMIS (articolo 2, comma 1, lettera a)

ALLEGATO B: Valori limite emissioni H2S, Hg, SO2 (articolo 2, comma 1, lettera a)

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, **comma terzo** della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) e **n bis)** dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28,

della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);

Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 44 (Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica);

Vista la legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), ed, in particolare, l'articolo 30;

Visto il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10;

Visto il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37;

Visto il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 novembre 2018;

Considerato quanto segue:

- 1. la produzione di energia elettrica da fonte geotermica rappresenta una caratteristica specifica della Toscana, non essendo presente in nessun'altra regione italiana nella peculiare forma in cui è caratterizzata la coltivazione in Toscana;**

2. a fronte del riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, in particolare del d.lgs. 22/2010, la Regione è intervenuta più volte con l'obiettivo di assicurare un'attività di sfruttamento di tale energia quanto più compatibile con gli obiettivi previsti dalla pianificazione territoriale, dalla programmazione ambientale ed energetica regionale e nel rispetto della vocazione socio economica dei territori interessati;
3. la Regione Toscana, per quanto di propria competenza, ha inteso favorire la migliore collocazione possibile di tale energia nei contesti territoriali interessati, promuovendo accordi tra le istituzioni locali ed i soggetti titolari di concessioni (Accordo generale sulla geotermia del 2007, protocollo di intesa con la cosiddetta *Rete Geotermica* nel 2013) dove sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo della geotermia in Toscana in termini di innovazione tecnologica, riduzione della pressione ambientale e miglioramento del quadro emissivo;
4. attraverso il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), la Regione si è posta l'obiettivo di sostenere, anche attraverso la geotermia, lo sviluppo della green economy per il raggiungimento dei traguardi comunitari di lotta ai cambiamenti climatici, riduzione delle emissioni da energie fossili e nucleari e transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
5. al fine di pianificare uno sviluppo dei programmi geotermici maggiormente coerente con le caratteristiche dei territori interessati, il Consiglio regionale, con la risoluzione n. 140 approvata il 1° febbraio 2017 (In merito alla definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana), ha impegnato la Giunta regionale a definire le aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica;
6. le aree non idonee sono uno strumento introdotto dal decreto ministeriale del 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), che definisce i criteri per l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sono individuate dalle Regioni nell'ambito dei propri atti di pianificazione;
7. a seguito della citata risoluzione del Consiglio regionale 140/2017, la Giunta regionale ha avviato tale percorso di individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti geotermici, a partire dalla decisione n. 40 del 2 maggio 2017 (Indirizzi agli uffici della Giunta regionale per la predisposizione delle linee guida per la individuazione delle aree non idonee per la geotermia), finalizzato a definire tali aree mediante apposita integrazione al Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) nonché valutando la necessità di un contestuale intervento sugli strumenti di pianificazione territoriale regionale;

8. avuto riguardo all'esperienza maturata nelle principali aree geotermiche della Regione, è necessario sviluppare una modalità di sfruttamento delle risorse geotermiche a fini energetici coniugando ed implementando le esigenze ambientali e lo sviluppo **socio** economico ed occupazionale dei territori;
9. per garantire il migliore raggiungimento degli obiettivi di mitigazione ambientale e di sviluppo **socio** economico ed occupazionale delle aree geotermiche, è necessario:
 - a) **perseguire il miglioramento della qualità dell'aria ambiente;**
 - b) garantire inserimenti paesaggistici adeguati nell'insediamento di nuove centrali, **nel rispetto del Piano di indirizzo territoriale (PIT), con valenza paesaggistica;**
 - c) acquisire un progetto industriale - richiesto dal d.m.10 settembre 2010 - che individui le positive ricadute socio economiche ed occupazionali connesse alla realizzazione dell'impianto per cui è richiesta l'autorizzazione;
10. **l'obiettivo della mitigazione ambientale è perseguito attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie e modalità di gestione disponibili; questo, in particolare, per limitare le ore di non funzionamento degli impianti geotermoelettrici; sempre ai fini della mitigazione ambientale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e dalle disposizioni regionali vigenti, si prevede altresì l'introduzione di ulteriori disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti;**
11. il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CO.SVI.G.), è una società consortile a responsabilità limitata costituita da enti locali della Toscana delle aree geotermiche con la finalità di promuovere iniziative di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche medesime;
12. ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della l.r. 45/1997, la Regione ha disposto che la riscossione delle risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b) del d.lgs. 22/2010 è delegata agli enti locali delle aree geotermiche, che la effettuano anche tramite gli organismi di diritto pubblico o di diritto privato partecipati da tali enti ed incaricati della realizzazione di progetti di investimento nelle aree geotermiche;
13. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 della l.r. 40/2017, il contributo geotermico dovuto per il solo anno 2017 ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del d.lgs. 22/2010 è stato introitato direttamente dalla Regione che lo ha utilizzato per acquisire quote di partecipazione a CO.SVI.G., fino al massimo consentito dallo statuto della Società;
14. al fine di assicurare la complessiva utilizzazione di tutte le risorse a favore delle aree geotermiche, è opportuno che il CO.SVI.G., alla cui compagine societaria partecipa dal 2017 anche la Regione Toscana - già individuato dai comuni delle aree geotermiche per adempiere alla riscossione dei contributi geotermici ai sensi del richiamato articolo 7, comma 2 della l.r. 45/1997 - sia destinatario anche delle risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi da 1 a 3 del d.lgs. 22/2010;

15. è, pertanto, necessario modificare l'articolo 7 della l.r. 45/1997, prevedendo che la Giunta regionale, con deliberazione annuale, assegni a CO.SVI.G. anche le risorse derivanti dai canoni geotermici;
16. la legge regionale 3 aprile 2015, n. 44 (Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica) prevede per il titolare della concessione geotermica l'obbligo di cedere gratuitamente la anidride carbonica (CO₂) prodotta dalle centrali geotermoelettriche;
17. **viene garantita la massima utilizzazione possibile dell'energia geotermica residua nel rispetto dei criteri dell'economia circolare che oltre ad essere diventato uno dei principi comunitari di riferimento è stata oggetto di un recente inserimento nell'ordinamento regionale attraverso una specifica modifica dell'articolo 4 dello Statuto; a tal fine** è necessario prevedere che tutti i concessionari delle risorse geotermiche assicurino l'impiego dell'energia termica residua derivante dall'attività dell'impianto nella misura di almeno il 50 per cento di quella prodotta annualmente e non utilizzata per la produzione di energia elettrica, nonché l'utilizzo della CO₂, in una percentuale pari ad almeno il 10 per cento di quella emessa dagli impianti di produzione di energia geotermoelettrica;
18. l'articolo 16, comma 10 del d.lgs. 22/2010 stabilisce che le scadenze di tutte le concessioni di coltivazione, riferite ad impianti di energia elettrica, sono allineate al 2024;
19. è necessario che il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche prescriva la continuità delle attività, **alle medesime condizioni**, collegate a quella geotermoelettrica, relative all'impiego del calore e della CO₂;
20. è necessario che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, per assicurare l'immediata utilizzazione delle risorse derivanti dai gettiti geotermici per le finalità di miglioramento ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti geotermici;

Approva la presente legge

Capo I

Disposizioni in materia di geotermia

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dei principi di tutela di cui all'articolo 6, comma 1 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), la presente legge disciplina le modalità di assegnazione della concessione di coltivazione o di autorizzazione di impianti, a seguito dell'esito positivo della ricerca.

2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), la presente legge disciplina altresì le modalità di impiego delle risorse derivanti dall'attività geotermoelettrica, diverse da quelle di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a) del d.lgs. 22/2010.

Art. 2

**Rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.
Inserimento degli allegati A e B**

1. Il rilascio **delle autorizzazioni per nuovi impianti** nell'ambito delle concessioni esistenti e **il rilascio delle nuove concessioni per media o alta entalpia** è subordinato alla **previsione**, nell'ambito del progetto presentato **a tali fini**:
 - a) **dell'utilizzo delle migliori tecnologie e modalità di gestione disponibili, al fine di ridurre le emissioni di gas inquinanti e limitare le ore di non funzionamento degli impianti geotermoelettrici a non più del 2 per cento del totale delle ore di funzionamento annuo, computando anche le frazioni orarie, in conformità a quanto specificato agli allegati A e B alla presente legge;**
 - b) **della implementazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria presso i ricettori sensibili finalizzato a monitorare l'acido solfidrico in continuo e, con campagne stagionali, il mercurio, l'arsenico, il boro, l'ammoniaca;**
 - c) **di un monitoraggio in continuo, con possibilità di accesso in remoto da parte della Regione, del funzionamento di tutti gli impianti, al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito alla lettera a);**
 - d) **del corretto inserimento paesaggistico dell'impianto nel territorio interessato e del recupero del collegamento con gli inserimenti di altri impianti esistenti, se alla stessa collegabili, dando conto:**
 - 1) **degli specifici interventi volti a promuovere l'attuazione degli obiettivi generali relativi alle invarianti strutturali del piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di piano paesaggistico regionale, attraverso concrete applicazioni progettuali;**
 - 2) **dei progetti locali volti a dare concreta attuazione agli obiettivi di qualità dei singoli ambiti, anche attraverso la presentazione di una specifica proposta di progetto di paesaggio, avente i contenuti di cui all'articolo 34 della Disciplina del PIT – piano paesaggistico;**
 - e) **delle positive ricadute sociali, occupazionali ed economiche connesse alla realizzazione dell'impianto, da indicare ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), specificando, in particolare, in applicazione dei principi propri dell'economia circolare e compatibilmente con la tipologia di impianto:**
 - 1) **le iniziative volte all'impiego dell'energia termica residua a favore del sistema economico locale o di progetti di teleriscaldamento, in una percentuale pari almeno al 50 per cento dell'energia termica prodotta**

annualmente e non utilizzata per la produzione di energia elettrica, da realizzare entro un anno dalla messa in esercizio dell'impianto;

- 2) **le iniziative volte alla utilizzazione, in una percentuale pari ad almeno il 10 per cento dell'anidride carbonica (CO2) emessa dall'impianto.**
2. **Le iniziative volte all'impiego dell'energia termica residua a favore del sistema economico locale o di progetti di teleriscaldamento possono essere realizzate da soggetti terzi, previa stipula di un atto convenzionale con il soggetto richiedente, con cui i soggetti terzi si impegnano alla realizzazione delle iniziative per l'intera durata della autorizzazione. L'atto convenzionale è presentato unitamente all'istanza di autorizzazione o concessione.**
3. **L'inottemperanza alle previsioni contenute nel progetto presentato ai fini del rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni determina la revoca delle stesse.**

Art. 3

Ammodernamento degli impianti esistenti

1. **Ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge, la Regione promuove accordi ai fini dell'ammodernamento degli impianti esistenti.**

Art. 4

Progetti di attività e di investimento. Programmi pluriennali

1. Il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l. (CO.SVI.G) predispone progetti di attività e di investimento, **nell'interesse delle collettività residenti nelle aree geotermiche**, secondo i criteri e le modalità per la destinazione e le priorità nell'uso delle risorse ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3 della l.r. 45/1997, mediante un programma pluriennale di utilizzo che, in particolare, preveda di:
 - a) favorire lo sviluppo delle aree geotermiche, anche attraverso interventi infrastrutturali;
 - b) utilizzare dimensioni progettuali sovracomunali;
 - c) **contribuire alla formazione e qualificazione per favorire nuova occupazione.**
2. Il programma pluriennale di cui al comma 1 nonché le sue variazioni, sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 2 ter della l.r. 45/1997.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche)

Art. 5

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 45/1997

1. Il comma 2 ter dell'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche) è sostituito dal seguente:
"2 ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e le modalità a cui gli enti locali delle aree geotermiche ed il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l. (CO.SVI.G.), si attengono nella destinazione e nella riscossione delle risorse di cui ai commi 2 e 3."
2. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche) è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale assegna annualmente, mediante deliberazione, le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 22/2010 a CO.SVI.G., che destina tali risorse per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 16, comma 9 del d.lgs. 22/2010."

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i successivi **sessanta** giorni, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'impianto geotermoelettrico o la concessione geotermica trasmette eventuali integrazioni ai progetti già trasmessi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2.
2. La Regione effettua le verifiche di cui all'articolo 2, nell'ambito del procedimento unico di valutazione di impatto ambientale, entro **sessanta** giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

Art. 7

Disposizioni a garanzia delle attività di recupero dell'anidride carbonica e del calore prodotti dalla attività geotermoelettrica

1. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 10 del d.lgs. 22/2010, il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche di cui all'articolo 9, comma 1 del medesimo decreto, prescrive la continuità delle attività, **alle medesime condizioni**, collegate a quella geotermoelettrica, relative all'impiego del calore e dell'**anidride carbonica (CO₂)**.

Art. 8

Regolamento di attuazione per i criteri e le modalità di destinazione e riscossione delle risorse geotermiche

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, comma 2 ter della l.r. 45/1997, come modificato dalla presente legge, resta in vigore il regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 2012, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 136 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 "Legge finanziaria per l'anno 2012").

Art. 9

Modifica degli allegati

1. **Gli allegati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono modificati con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.**

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

ALLEGATO A – Requisiti minimi di esercizio degli impianti e degli abbattitori AMIS.
(articolo 2, comma 1, lettera a)

Descrizione	Requisito minimo (%)
Per le centrali: ore di non funzionamento ⁽¹⁾ x 100 / 8760	2
Per gli AMIS: ore di funzionamento AMIS x 100 / ore di funzionamento centrale	≥ 98
(1): per ore di non funzionamento dell'impianto si intende quando questo non è attivo con sfioro diretto in atmosfera del fluido geotermico. Sono quindi escluse da questo computo, le ore di non funzionamento dell'impianto quando questo non è attivo e non è presente uno sfioro diretto in atmosfera (es. quando il fluido è smistato verso altri impianti attivi). Le ore di non funzionamento sono computate considerando le frazioni orarie.	

ALLEGATO B – Valori limite emissioni per H₂S, Hg, SO₂
(articolo 2, comma 1, lettera a)

Descrizione	H ₂ S (kg/h)	Hg - (g/h)	SO ₂ (g/h)
Uscita impianto AMIS	3	2	150
Uscita dalla centrale a tiraggio naturale fino a 20 MW	10	4	
Uscite dalla centrale a tiraggio naturale > 20 MW	20	8	
Uscita dalla centrale a tiraggio indotto con potenza nominale fino a 20MW	30	10	-
Uscita dalla centrale a tiraggio indotto con potenza nominale compresa tra 20MW e 60MW	60	15	-
Uscita dalla centrale a tiraggio indotto con potenza nominale maggiore di 60MW	100	20	-

Proposta di legge n. 313

Disposizioni in materia di geotermia

Relazione illustrativa

La Toscana è, ad oggi, l'unica regione italiana in cui viene svolta l'attività geotermoelettrica.

La proposta di legge ha lo scopo di sviluppare un modello tale da coniugare ed implementare le esigenze ambientali e lo sviluppo socio economico ed occupazionale dei territori interessati dall'attività geotermica.

La proposta introduce la necessità di approfondire, nel rispetto della normativa statale di riferimento, nella documentazione presentata unitamente all'istanza di autorizzazione di nuovi impianti, caratteristiche progettuali che garantiscano che il progetto presentato sappia coniugare le esigenze di sfruttamento sostenibile, di tutela e di valorizzazione della risorsa, assicurando ricadute positive sul territorio.

L'obiettivo della mitigazione ambientale è perseguito attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie e modalità di gestione disponibili; questo, in particolare, per limitare le ore di non funzionamento degli impianti geotermoelettrici; sempre ai fini della mitigazione ambientale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e dalle disposizioni regionali vigenti, si prevede altresì l'introduzione di ulteriori disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti (allegati A e B);

La proposta prevede anche disposizioni finalizzate a garantire la massima utilizzazione possibile dell'energia geotermica residua nel rispetto dei criteri dell'economia circolare che oltre ad essere diventato uno dei principi comunitari di riferimento è stata oggetto di un recente inserimento nell'ordinamento regionale attraverso una specifica modifica dell'articolo 4 dello Statuto.

La proposta prevede, inoltre, che la Giunta regionale, mediante deliberazione annuale, assegni il gettito dei canoni geotermici annuali (di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 22/2010) a Cosvig (Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche partecipato da soggetti pubblici).

Ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 7 della l.r.45/1997, i comuni delle aree geotermiche sono attualmente i soggetti delegati dalla Regione a riscuotere i contributi derivanti dallo sfruttamento delle risorse geotermiche di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b) del d.lgs.22/2010.

Già da tempo, i Comuni delle aree geotermiche hanno effettuato la riscossione dei contributi tramite il COSVIG, che provvede, poi, ad utilizzare le risorse per finalità ambientali delle aree geotermiche.

A partire dal 2017, la Regione ha acquisito quote di partecipazione del COSVIG.

Per assicurare la gestione complessiva di tutte le risorse derivanti dallo sfruttamento della risorsa geotermica, la PDL prevede che sia i canoni (di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3 del d.lgs.22/2010), assegnati annualmente dalla Giunta regionale a COSVIG, sia i contributi (di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b) del d.lgs.22/2010) siano gestiti dal COSVIG con gli stessi criteri e modalità.

La proposta di legge consta di 3 Capi, 10 articoli e due allegati.

Capo I - Disposizioni in materia di geotermia (artt. 1- 4)

L'articolo 1 della proposta di legge ne definisce l'oggetto, rappresentato dalla disciplina delle modalità di assegnazione delle concessioni di coltivazione o autorizzazione di impianti a seguito del risultato positivo della ricerca, nonché dalle modalità di impiego delle risorse derivanti dall'attività geotermoelettrica.

L'articolo 2 dettaglia il procedimento diretto al rilascio delle nuove concessioni e delle nuove autorizzazioni. In particolare si persegue:

- l'utilizzo delle migliori tecnologie e modalità di gestione disponibili e la riduzione delle emissioni di gas inquinanti;
- l'implementazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria e del funzionamento di tutti gli impianti;
- il corretto inserimento paesaggistico dell'impianto nel territorio;
- positive ricadute sociali, occupazionali ed economiche connesse alla realizzazione dell'impianto;
- iniziative volte all'impiego dell'energia termica residua.

Viene inoltre previsto che l'inottemperanza alle previsioni contenute nel progetto presentato ai fini del rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni determina la revoca delle stesse.

L'articolo 3 prevede che la Regione promuova accordi ai fini dell'ammodernamento degli impianti esistenti.

L'articolo 4 definisce la predisposizione dei progetti di attività e di investimento e dei programmi pluriennali da parte del COSVIG per l'utilizzo dell'insieme delle risorse derivanti dallo sfruttamento della risorsa geotermica. La norma prevede che la Giunta regionale approvi preventivamente tali progetto e programmi del COSVIG.

Capo II - Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche) - (art. 5)

L'articolo 5 definisce le modifiche da apportare all'articolo 7 della l.r. 45/1997.

Capo III - Disposizioni transitorie e finali (artt. 6- 10)

L'articolo 6 detta disposizioni transitorie e finali per i procedimenti in corso.

L'articolo 7 prevede che il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche prescriva la continuità delle attività, alle medesime condizioni, collegate a quella geotermoelettrica, relative all'impiego del calore e della CO₂.

L'articolo 8 richiama il Regolamento di attuazione per i criteri e le modalità di destinazione e riscossione delle risorse geotermiche.

L'articolo 9 prevede che gli allegati inseriti con l'articolo 2 possano essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale.

L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) per assicurare l'immediata utilizzazione delle risorse derivanti dai gettiti geotermici per le finalità di miglioramento ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti geotermici.

Firenze, 21 novembre 2018

Prot. n. 22239/2.6

- Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della Commissione 4^a

- c.p.c.
- Al Presidente della Giunta regionale
 - Ai Consiglieri regionali
 - Al Segretario generale del Consiglio regionale
 - Al Direttore di Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 20 novembre 2018

Proposta di legge n. 313 – Disposizioni in materia di geotermia

	favorevole	favorevole con raccomandazioni	favorevole con condizioni	contrario
PARERE OBBLIGATORIO	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OSSERVAZIONI FACOLTATIVE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

All'unanimità	X
A maggioranza	<input type="checkbox"/>
A maggioranza con motivazioni contrarie di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Rcg. CdAL)	<input type="checkbox"/>

NOTE: Allegato parere

D'ordine del Presidente
Marta Pia Perrino

Proposta di legge n. 313 -- Disposizioni in materia di geotermia

Proponente: Giunta regionale – Presidente Rossi, Assessore Fratoni

PARERE OBBLIGATORIO

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 20 Novembre 2018

Visti

- l'articolo 66 dello Statuto;
- la l.r. 36/2000 recante "Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali";
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

Considerato che la proposta di legge:

- si pone lo scopo di sviluppare un modello che coniughi ed implementi le esigenze ambientali e lo sviluppo economico ed occupazionale dei territori interessati dall'attività geotermica;
- dispone il trasferimento anche dei canoni geotermici annuali al Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (COSVIG) da gestire con gli stessi criteri e modalità in uso per l'utilizzo dei contributi geotermici legati alla produzione di energia elettrica;
- prevede norme a garanzia delle attività di recupero della CO2 e del calore prodotti dalla attività geotermoelettrica;

Dato atto che il provvedimento prevede per il rilascio di autorizzazioni per nuove centrali, nell'ambito delle concessioni esistenti, o di nuove concessioni per media o alta entalpia:

- l'utilizzo delle migliori tecnologie per limitare le ore di non funzionamento delle centrali geotermoelettriche e degli impianti di abbattimento delle emissioni di gas inquinanti, a non più del 2 per cento del totale delle ore di funzionamento annuo;
- che l'insediamento di nuove centrali sia accompagnato da una specifica proposta di progetto di paesaggio, ai sensi della Disciplina del PIT – piano paesaggistico, da allegare all'istanza di autorizzazione;
- l'acquisizione di un progetto industriale, richiesto dal d.m.10 settembre 2010, che individui:
 - positive ricadute socio-economiche ed occupazionali, con la previsione di iniziative volte all'impiego dell'energia termica a favore del sistema economico locale o di progetti di teleriscaldamento;
 - l'impegno alla utilizzazione, in una percentuale pari ad almeno il 10 per cento dell'anidride carbonica (CO2) emessa dalla centrale, in applicazione dei principi propri dell'economia circolare;

Dato altresì atto che la proposta di legge:

- stabilisce che il programma pluriennale, predisposto da COSVIG, relativo all'utilizzo delle risorse attribuite per progetti di attività e investimento, sia approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione
- introduce modifiche alla l.r. 45/1997 (Norme in materia di energia) prevedendo che, con regolamento, la Giunta regionale definisca i criteri e le modalità a cui devono attenersi gli enti locali delle aree geotermiche e il COSVIG per la destinazione e la riscossione delle risorse derivanti dai contributi geotermici e che, con propria deliberazione, la Giunta regionale provveda all'assegnazione annuale a COSVIG dei canoni geotermici previsti dal d.lgs. 22/2010 (Riassetto della normativa in

Via Cavour 18 - 50129 Firenze - Tel. 055 238 7902/7907/7906/7292
c.autonomie@consiglio.regione.toscana.it

materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

- prevede che, alla scadenza delle concessioni nel 2024 come stabilito dal d.lgs. 22/2010, il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche prescriva la continuità delle attività relative all'impiego del calore e della CO2 e l'obbligo, a carico dei nuovi concessionari, di corresponsione di compensi, secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 22/2010, a favore dei concessionari uscenti che abbiano realizzato gli impianti per l'impiego del calore e della CO2, al fine di garantire la possibilità di ammortamento degli eventuali investimenti;

DELIBERA

1. di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di legge n. 313 "Disposizioni in materia di geotermia".

